



Sentenza n. 206/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Gianpiero D'Alia Presidente (Relatore)

Sabrina Facciorusso Primo Referendario

Guido Tarantelli Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n. **23889** del registro di Segreteria, promosso

da

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA

REGIONE CALABRIA DELLA CORTE DEI CONTI, domiciliata per legge in

Catanzaro Via E. Buccarelli n. 28, p.e.c.; calabria.procura@corteconticert.it;

- attore -

contro

1) STEFANIA SURACE (cod. fisc.: **SRCSFN68C52H224J**), nata a Reggio Ca-

labria il 12 marzo 1968 ed ivi residente in via Reggio Campi II TR N 109 A,

int. 14, Trabocchetto Condera Spirito Santo, rappresentata e difesa, come da

procura in atti, dall'avv. Domenico Ottavio Siclari del foro di Reggio Calabria

(cod. fisc.: SCLDNC65H11M018K), presso il cui studio in Reggio Calabria,

via Villini Svizzeri Dir. Gulli n. 5, e presso il cui domicilio digitale è elettiva-

mente domiciliata (p.e.c.: domenico.siclari@pecstudio.it);

	2) SPINA MANLIO , nato a Palermo il 3 maggio 1968 (cod. fisc.:	
	SPNMNL68E03G273Y) e residente in Torrenova (ME), via Nicolosi Primo	
	Tronco, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Massimi-	
	liano Fabio del foro di Patti (cod. fisc.: FBAMSM70D28F158V), digitalmente	
	domiciliato alla p.e.c. di quest'ultimo: massimilianofabio@pec.giuffre.it ;	
	3) DELLA CORTE DOMENICO (cod. fisc.: DLLDNC71D18F913W), nato a	
	Nocera Superiore il 18 aprile 1971 e residente in Reggio Calabria, via Michele	
	Barbaro, già trav. Nona, int. 10, Gebbione, rappresentato e difeso come da	
	procura in atti dall'avv. Giuseppe Ravenda, digitalmente domiciliato alla	
	p.e.c. di quest'ultimo: avv.giusepperavenda@legalmail.it ;	
	- convenuti -	
	Esaminati gli atti e i documenti di causa.	
	Nella pubblica udienza del 17 settembre 2024, data per letta con il consenso	
	delle parti la relazione del Giudice relatore consigliere Gianpiero D'Alia, e	
	uditi il P.M., nella persona del S.P.G. dott. Costantino Nassis, l'avv. Giacomo	
	Carbone, per delega dell'avv. Massimiliano Fabio e dell'avv. Giuseppe Ra-	
	venda, per i convenuti Manlio Spina e Domenico Della Corte, e l'avv. Mario	
	Zoccali, per delega dell'avv. Domenico Siclari, per la convenuta Stefania Su-	
	race, che hanno concluso come da verbale d'udienza.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	I. Con atto di citazione , depositato il 28 dicembre 2023, la Procura Regio-	
	nale presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato l'azione di responsa-	
	bilità amministrativa nei confronti dei signori Stefania Surace, Manlio	
	Spina e Domenico Della Corte per un presunto danno erariale, pari a com-	
	plessivi euro 36.260,05 , cagionato al Ministero dell'Interno, addebitato nella	
	2	

	misura del 50% alla convenuta Stefania Surace (euro 18.130,03), del 40% al	
	convenuto Manlio Spina (euro 14.504,02) e del 10% al convenuto Domenico	
	Della Corte (euro 3.626,00), cui deve aggiungersi la rivalutazione monetaria,	
	dalla data dell'evento lesivo, gli interessi legali, dalla data di pubblicazione	
	della sentenza di condanna, e le spese di giustizia.	
	I.a L'azione di responsabilità muove dalle <u>denunce di danno erariale</u> con-	
	tenute nelle note prot. n. 4879 del 6 aprile 2021, prot. n. 7 del 3 gennaio	
	2022, e prot. n. 1227 del 28 gennaio 2022, del Ministero dell'Interno – Di-	
	partimento della Pubblica Sicurezza, con le quali è stato segnalato alla Pro-	
	cura regionale il pregiudizio patrimoniale derivante dal risarcimento liqui-	
	dato agli aventi diritto per la mancata restituzione di beni sequestrati, in	
	ragione dell'ammanco registrato presso la Questura di Reggio Calabria. In	
	particolare, il Ministero dell'Interno si è visto costretto a liquidare, a titolo di	
	risarcimento del danno, la somma di euro 22.930,00 alla signora Francesca	
	Arena, di euro 3.575,00 alla signora Romeo Alessandra Giuseppina e di	
	euro 4.810,00 alla signora Calarco Maria Costanza, cui erano stati rubati	
	oggetti preziosi, successivamente recuperati dalle forze di polizia e sottoposti	
	a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, non più restituiti perché scom-	
	parsi dall'Ufficio Reperti della Questura di Reggio Calabria. Il P.M., premesso	
	che i tre fascicoli istruttori relativi agli episodi di ammanco sopra riferiti sono	
	stati riuniti in un unico procedimento per connessione, ha dichiarato che	
	compongono il danno erariale anche le somme liquidate dal Ministero dell'In-	
	terno ai consulenti incaricati dalla Prefettura di Reggio Calabria di periziare	
	gli oggetti preziosi smarriti, per gli importi rispettivamente pari a euro	
	1.910,00 e ad euro 300,00 , e il danno da disservizio, quantificato nelle	
	3	

	somme pagate dall'amministrazione per ripristinare gli standard di qualità e	
	quantità richiesti per lo svolgimento del servizio pubblico, per il complessivo	
	importo di euro 2.735,05 .	
	I.b Con riguardo alla attività istruttoria compiuta, la Procura regionale ha	
	precisato che: a) sono state acquisite dalla Questura di Reggio Calabria le	
	relazioni di servizio dei dipendenti incaricati dal Dirigente dell'UPGSP <i>pro</i>	
	<i>tempore</i> della verifica sull'articolazione interna "Ufficio Trattazione Atti di	
	P.G. – Ufficio Reperti" e della sua riorganizzazione, il prospetto relativo ai	
	turni di servizio e alle ore di straordinario impiegate dai quattro dipendenti	
	incaricati a tale scopo dal Dirigente e la documentazione relativa all'incarico	
	ricevuto dall'assistente capo della Polizia di Stato Luigi De Gennaro e dall'as-	
	sistente della Polizia di Stato Sergio Antonio Fazio di provvedere, entro i primi	
	quattordici giorni del mese di agosto 2013, nel quadro della già menzionata	
	riorganizzazione dell'ufficio, allo smaltimento di reperti (segnatamente so-	
	stanze stupefacenti, armi e cartucce) per i quali l'autorità giudiziaria aveva	
	già da tempo disposto la distruzione; b) è stato acquisito il fascicolo integrale	
	del procedimento penale n. 4647/2013 RGNR a carico degli odierni conve-	
	nuti, unitamente ad altri appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso	
	il medesimo Ufficio della Questura di Reggio Calabria, per l'ipotesi di reato di	
	cui all'art. 314 c.p., considerato che, dagli allegati alla denuncia del Ministero	
	dell'Interno, è emersa la pendenza di tale procedimento penale per i mede-	
	simi fatti oggetto di denuncia erariale; c) il P.M., il 10 novembre 2015, ha	
	chiesto l'archiviazione del procedimento penale a carico di tutti gli indagati,	
	disposta con decreto del 20 aprile 2016 dal GIP del Tribunale di Reggio Ca-	
	labria, considerato che non è stato possibile individuare l'autore degli	
	4	

	ammanchi presso la stanza blindata dell'UPGSP di Reggio Calabria; d) è stata	
	acquisita la documentazione relativa al procedimento penale a carico del con-	
	venuto Manlio Spina, che si è concluso con la con sentenza di condanna di	
	quest'ultimo da parte del Tribunale di Patti n. 429/2016, confermata dalla	
	sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 2137/2017, divenuta irrevoca-	
	bile in virtù della sentenza della Corte di Cassazione del 10 ottobre 2018, per	
	il reato di cui all'art. 314 c.p., per essersi appropriato della somma di euro	
	25.860,00, sequestrata a seguito di una rapina consumata ai danni dell'uf-	
	ficio postale di Sant'Agata di Militello.	
	I.c Secondo la Procura Regionale, la catena di responsabilità dell'Ufficio Re-	
	perti nel periodo in contestazione (agosto 2010 – agosto 2013), sulla base	
	della relazione della squadra mobile del 13 aprile 2015 e degli atti del citato	
	procedimento penale, porta a individuare nella convenuta Stefania Surace la	
	responsabile di tale ufficio dal 2009 al 10 settembre 2012 (data di trasferi-	
	mento ad altro incarico), nel convenuto Manlio Spina il successore della Su-	
	race, a far data dal trasferimento di quest'ultima fino alla data di verifica	
	dell'ammanco, e nel convenuto Domenico Della Corte il coadiutore dei due	
	responsabili, addetto all'Ufficio Reperti da prima del sequestro del 2010 fino	
	al 26 febbraio 2013, data nella quale è stato trasferito a altro incarico. L'at-	
	tore pubblico ha, inoltre, richiamato il verbale di interrogatorio di persona	
	sottoposta a indagini del convenuto Spina del 2 ottobre 2013, ove quest'ul-	
	timo ha dichiarato di essere stato assegnato all'Ufficio trattazione nel 2010,	
	che la responsabile dell'ufficio era la convenuta Surace e che quest'ultima	
	non si è mai occupata dell'ufficio, gestito in realtà dal convenuto Della Corte.	
	Ha, inoltre, precisato che la già indicata ricostruzione delle responsabilità è	
	5	

	stata confermata, in sede di interrogatorio, da tutti i soggetti sentiti dalla	
	P.G.. In particolare, secondo il Procuratore Regionale, risulta che il conve-	
	nuto Della Corte è stato sostanzialmente il materiale detentore della chiave	
	ufficiale che apriva la porta della camera blindata dell'Ufficio Reperti per un	
	lungo periodo di tempo e, comunque, fino al suo trasferimento ad altro ufficio	
	nel febbraio 2013.	
	I.d Con <u>invito a dedurre</u> , regolarmente notificato ai convenuti, il 16 ottobre	
	2023 alla convenuta Surace, il 9 ottobre al convenuto Spina e il 6 ottobre al	
	convenuto Della Corte, il P.M. ha contestato, in via preliminare, il danno	
	erariale, per l'importo di euro 36.260,05, da ripartirsi tra gli incolpati in ra-	
	gione del 50% alla signora Stefania Surace, del 40% al signor Manlio Spina	
	e del 10% al signor Domenico Della Corte, cui hanno fatto seguito le dedu-	
	zioni difensive di tutti gli incolpati e l'istanza di audizione personale dei soli	
	signori Surace e Della Corte, tenutasi per entrambi i convenuti l'11 dicembre	
	2023.	
	I.e Il P.M. non ha ritenuto superata la contestazione erariale dalle difese degli	
	incolpati. Secondo il P.M., infatti, la vicenda in esame presenta tutti gli ele-	
	menti costitutivi della fattispecie di responsabilità amministrativa in pregiu-	
	dizio del Ministero dell'Interno per il danno erariale indiretto conseguente	
	al risarcimento del danno liquidato alle signore Arena, Romeo e Calarco, in	
	ragione della mancata restituzione, per l'ammanto accertato, dei beni oggetto	
	di sequestro custoditi presso la Questura di Reggio Calabria, nonché per il	
	danno da disservizio . Il Procuratore regionale ha, infatti, evidenziato che: a)	
	premessa la ricorrenza del rapporto di servizio tra i convenuti, tutti apparte-	
	nenti alla Polizia di Stato all'epoca dei fatti in contestazione, e	
	6	

	l'amministrazione danneggiata, l'antigiuridicità della condotta dei conve-	
	nuti, qualificata da colpa grave , emerge chiaramente dalla esposizione in	
	punto di fatto contenuta nell'atto di citazione, in ragione della totale inosser-	
	vanza degli obblighi di diligenza cui il custode è tenuto in ragione del	
	proprio ufficio , per la palese violazione di basiche regole di precauzione e di	
	cautela nella custodia dei beni sequestrati. In particolare, secondo il P.M., i	
	convenuti Surace e Spina sono stati responsabili dell'Ufficio Reperti e il con-	
	venuto Della Corte, in qualità di collaboratore dei responsabili, è stato il ma-	
	teriale detentore della chiave ufficiale, che apriva la porta della camera blin-	
	data dove venivano custoditi i reperti sequestrati, per un lungo periodo di	
	tempo e fino al suo trasferimento ad altro ufficio, avvenuto nel febbraio 2023,	
	momento dal quale è subentrato nella detenzione della chiave il convenuto	
	Spina. Secondo il P.M., la materiale detenzione della chiave era funzionale	
	allo svolgimento delle mansioni di addetto ai reperti per catalogazione, con-	
	servazione e restituzione nonché gestione del materiale sequestrato dalla	
	squadra volanti, circostanza quest'ultima riferita dalla convenuta Surace e	
	non contestata. Il Procuratore regionale ha affermato che la condotta dei con-	
	venuti è stata realizzata in violazione dei principi di efficienza e di efficacia	
	dell'azione amministrativa e in dispregio delle regole che presiedono alla	
	custodia dei beni sequestrati . L'attore pubblico ha, al riguardo, sottolineato	
	che i convenuti, nell'ambito delle rispettive responsabilità, hanno consentito	
	di lasciare gli oggetti preziosi sequestrati in una stanza blindata il cui accesso	
	non era regolamentato ed era consentito anche a soggetti esterni senza la	
	necessità di alcuna preventiva autorizzazione e/o controllo. Inoltre, gli stessi	
	non hanno adottato regole di cautela semplici e di pronta esecuzione,	
	7	

	successivamente adottate dal Dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e	
	Soccorso Pubblico (UPGSP) nel quale è incardinato l'Ufficio Reperti, né hanno	
	adottato le prescritte procedure di catalogazione, deposito, custodia ed even-	
	tuale distruzione dei beni in esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giu-	
	diziaria. I signori Surace, Spina e Della Corte non hanno, altresì, eseguito i	
	controlli finalizzati a prevenire (e, comunque, posto in essere atti funzionali	
	a rimediare ad) una situazione di palese abbandono in cui versava l'Ufficio	
	Reperti. Peraltro, secondo il P.M., la pessima gestione della stanza blindata	
	sarebbe emersa anche dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di	
	P.G. dai convenuti Spina e Della Corte, dalle quali sarebbe emersa in maniera	
	incontrovertibile la violazione degli obblighi di custodia, consistenti nella pre-	
	disposizione di una adeguata protezione rispetto ai presumibili rischi dovuti	
	alla natura dei beni custoditi, al luogo e alle motivazioni della custodia me-	
	desima. In ragione degli esiti dell'attività istruttoria, il Procuratore regionale	
	ha, quindi, affermato che la protezione dei beni in questione era del tutto	
	inesistente e, pertanto, i convenuti devono rispondere, secondo la disciplina	
	civilistica della custodia, dell'inadempimento dell'obbligazione di adeguata	
	custodia della cosa da riconsegnare, non avendo offerto alcuna prova (libe-	
	ratoria) di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano	
	secondo un criterio di ordinaria diligenza. Secondo l'attore pubblico, la sin-	
	tetica disposizione di servizio, adottata nel 2009 dalla convenuta Surace, non	
	può essere considerata come funzionale alla predisposizione di adeguate mi-	
	sure organizzative da parte della responsabile dell'Ufficio Reperti, ove si con-	
	sideri che l'unica disposizione che disciplina in maniera specifica la reperta-	
	zione del materiale sottoposto a sequestro è quella del Dirigente UPGSP del	
	8	

	25 maggio 2023, quando ormai gli effetti dell’incuria e dell’abbandono erano	
	già totalmente emersi; b) sussiste in capo ai convenuti l’elemento soggettivo	
	della colpa grave . Infatti, nella fattispecie in esame, i convenuti non hanno	
	fatto uso della diligenza, della perizia e della prudenza professionali esigibili	
	in relazione al tipo di servizio pubblico o ufficio rivestito, attesa la manifesta	
	deficienza volitiva e il disprezzo degli elementari doveri di comportamento. In	
	particolare, gli elementi qualificanti la colpa grave risulterebbero dalla situa-	
	zione di totale abbandono dell’Ufficio Reperti affidato alla responsabilità dei	
	convenuti, che ha messo in evidenza il grave divario tra la condotta lecita,	
	doverosa ed esigibile da parte dei convenuti, per posizione, grado e funzioni	
	rivestiti, e quella effettivamente tenuta di totale noncuranza e abnorme tra-	
	scuratezza, riconosciuta, peraltro, dagli stessi convenuti nelle dichiarazioni	
	rese nel corso dell’indagine penale. Il P.M. ha, inoltre, precisato che, nel pe-	
	riodo in contestazione, l’unica disposizione di servizio vigente sarebbe stata	
	quella adottata dalla convenuta Surace nel 2009 la quale, per la sua laconi-	
	cità, risulta essere del tutto inadeguata a scalfire la situazione di inescusa-	
	bile trascuratezza in cui versava l’ufficio. Inoltre, la signore Surace, a lungo	
	responsabile dell’Ufficio Reperti, nel quale operava in precedenza come sem-	
	plice addetta, non ha gestito in modo diligente l’ufficio di cui era responsa-	
	bile, come affermato dal convenuto Spina nel suo interrogatorio, ove si con-	
	sideri che la stessa, interrogata dalla P.G., ha riferito con certezza che la	
	Squadra Volanti della Questura di Reggio Calabria non aveva accesso alla	
	stanza blindata, neanche per depositare gli oggetti sequestrati, mentre ri-	
	sulta <i>per tabulas</i> (dagli interrogatori del personale in servizio presso l’ufficio	
	in esame) che gli agenti della Squadra Mobile accedevano alla stanza anche	
	9	

	solo per lavorare al <i>computer</i> . Risulta, altresì, accertato che la chiave della	
	stanza blindata si trovava all'interno di un cassetto non chiuso a chiave,	
	allocato dentro l'Ufficio Trattazione Atti di P.G. e che la chiave di tale ufficio	
	era nella disponibilità del locale Corpo di Guardia e, per quanto riferito dal	
	convenuto Della Corte, forse anche in possesso del personale delle pulizie.	
	La prova dello stato di totale abbandono dell'ufficio, secondo l'attore pub-	
	blico, sarebbe rinvenibile anche nella circostanza che una copia della chiave	
	della stanza blindata è stata rinvenuta causalmente in un cassetto aperto di	
	una scrivania il 13 luglio 2013. Pertanto, l'accesso alla stanza blindata, in	
	ragione delle condotte dei convenuti, era sostanzialmente incontrollato e pos-	
	sibile per chiunque, anche a personale esterno quale, ad esempio, il perso-	
	nale delle pulizie. A fronte di tale situazione di fatto, accertata in maniera	
	incontestabile, le regole di cautela da adottare erano semplici e di pronta	
	esecuzione. Inoltre, il P.M. ha evidenziato che il convenuto Spina era già stato	
	chiamato a rispondere per un ammanco di beni sequestrati posti sotto la sua	
	custodia, sicché avrebbe dovuto improntare la propria condotta nell'espleta-	
	mento del servizio a canoni di massima prudenza, avvedutezza e diligenza e	
	che gli altri convenuti avrebbero dovuto trarre da quanto accaduto al collega	
	Spina, pur senza conoscere i particolari e le ricadute penali della vicenda, un	
	ulteriore avvertimento al fine di una organizzazione attenta, efficace e pru-	
	dente del servizio di custodia dei beni preziosi sequestrati; c) le condotte	
	omissive gravemente colpevoli degli odierni convenuti hanno cagionato al Mi-	
	nistero dell'Interno un danno patrimoniale indiretto , derivante dall'importo	
	delle somme liquidate agli aventi diritto alla restituzione dei beni preziosi	
	sequestrati a titolo di risarcimento del danno oltre alle spese sostenute per	
	10	

	periziare gli oggetti non restituiti perché mancanti, per il complessivo importo	
	di euro 33.525,00. A tale importo va aggiunto il danno da disservizio , con-	
	sistente nelle somme pagate dall'amministrazione danneggiata per ripristi-	
	nare gli standard di qualità e quantità richiesti per il servizio pubblico in	
	esame, gravemente compromessi dalla condotta degli odierni convenuti, per	
	l'importo di euro 2.735,05 corrispondente alle spese sostenute dall'ammini-	
	strazione per eliminare la situazione di degrado e di inefficienza riscontrata	
	nell'Ufficio Reperti. Pertanto, il danno patrimoniale contestato complessiva-	
	mente ai convenuti è pari ad euro 36.260,05, da maggiorarsi con la rivaluta-	
	zione monetaria e gli interessi legali come per legge e, eventualmente, del	
	maggiore importo che dovesse risultare in giudizio, con le conseguenti spese	
	di giustizia; d) sussiste il nesso di causalità tra il danno erariale contestato	
	e le condotte gravemente omissive dei convenuti. Infatti, la mancata adozione	
	da parte dei signori Surace, Spina e Della Corte, ufficiali e sottoufficiale	
	esperti della Polizia di Stato, delle misure necessarie e idonee ad evitare la	
	dispersione dei beni sequestrati, ha prodotto l'effetto di lasciare un ufficio,	
	particolarmente rilevante anche per l'immagine dell'amministrazione e la fi-	
	ducia dei cittadini nelle istituzioni, in una situazione di totale confusione	
	oltre che privo di controllo. La sussistenza del nesso eziologico, secondo l'at-	
	tore pubblico, è provata non solo dall'attività straordinaria, resasi necessaria	
	per sistemare e organizzare l'ufficio, ma anche dalle risultanze delle attività	
	investigative e, soprattutto, dalle motivazioni del provvedimento di archivia-	
	zione del procedimento penale, dal quale si evince la oggettiva impossibilità	
	di individuare i motivi della dispersione degli oggetti sequestrati e, conse-	
	guentemente, i responsabili, a causa dell'evidente confusione e dello stato di	
	11	

	abbandono in cui si trovava l'Ufficio Reperti. A ciò si aggiunga che le condotte	
	omesse, doverose, lecite ed esigibili, sarebbero state obiettivamente in grado	
	di impedire il verificarsi degli eventi dannosi, ove si consideri che se fossero	
	state adottate minime precauzioni funzionali a regolamentare e controllare	
	l'accesso alla stanza blindata le possibilità di successo dell'attività investiga-	
	tiva sarebbero state di gran lunga differenti, con ciò consentendo di assicu-	
	rare alla giustizia il responsabile dell'ammacco. Ne deriva, secondo il Procu-	
	ratore regionale, che, in forza del principio di causalità adeguata o della	
	regolarità causale , il pregiudizio sofferto dall'amministrazione danneggiata	
	è diretta ed esclusiva conseguenza delle sopra indicate condotte omissive.	
	Pertanto, l' apporto causale all'evento lesivo da parte dei tre convenuti va	
	determinato, in base alla posizione di responsabilità rivestita nell'ambito	
	dell'ufficio, alla durata dell'incarico e alle mansioni svolte nell'arco del pe-	
	riodo in contestazione, nei termini di cui alla domanda giudiziale. Mette	
	conto evidenziare, infine, che il P.M., a sostegno delle domande spiegate	
	nell'atto di citazione, ha ampiamente trattato e contestato le argomentazioni	
	difensive dei convenuti esposte in sede di preliminare contestazione di re-	
	sponsabilità.	
	II. Con decreto presidenziale n. 522/2023 del 28 dicembre 2023, è stata	
	fissata l'udienza pubblica di discussione del giudizio. Il decreto, unitamente	
	all'atto di citazione, è stato ritualmente notificato ai convenuti.	
	III. Con memoria depositata il 6 maggio 2024, si è costituito in giudizio il	
	convenuto Manlio Spina ed ha chiesto, in via principale, il rigetto delle do-	
	mande attoree. Il convenuto ha, inoltre, formulato istanza di rito abbreviato	
	ai sensi dell'art. 130 c.g.c. ed ha chiesto di disporre la definizione in via	
	12	

	alternativa del giudizio tramite il pagamento della somma di euro 2.900,00,	
	come da istanza del 4 aprile 2024, e, in via subordinata, tramite il pagamento	
	della somma di euro 5.079,00, come da parere positivo del P.M., o, comun-	
	que, della minore somma accertata e ritenuta dovuta. Con decreto n.	
	132/2024 dell'8 maggio 2024, è stata, quindi, fissata la Camera di consiglio	
	dell'11 giugno 2024, per decidere sulla istanza del convenuto. Con <u>decreto</u>	
	<u>n. 3/2024</u> , questa Corte territoriale ha accolto l'istanza del convenuto, per	
	l'effetto, ha determinato in euro 5.076,40 la somma da versare in favore del	
	Ministero dell'Interno, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla co-	
	municazione del provvedimento, ed ha fissato l'udienza camerale del 17 set-	
	tembre 2024 per l'accertamento dell'avvenuto regolare e tempestivo versa-	
	mento, in un'unica soluzione, della somma sopra indicata. Con sentenza n.	
	195/2024 del 19 settembre 2024 , questa Corte territoriale ha accertato il	
	regolare e tempestivo pagamento, in unica soluzione, della somma determi-	
	nata con il decreto n. 3/2024 e, per l'effetto, ha dichiarato definito il giudizio	
	di responsabilità nei confronti del signor Manlio Spina.	
	IV. Con <u>memoria</u> depositata il 21 maggio 2024, si è costituito in giudizio il	
	convenuto Domenico Della Corte ed ha chiesto il rigetto delle domande at-	
	toree. Ha, inoltre, chiesto l'accesso al rito abbreviato , ai sensi dell'art. 130	
	c.g.c., mediante il pagamento della somma determinata dalla Procura regio-	
	nale con il parere concorde del 17 aprile 2024, pari ad euro 1.269,00. Con	
	decreto n. 150/2024 del 22 maggio 2024, è stata fissata la Camera di consi-	
	glio dell'11 giugno 2024, per decidere sull'istanza del convenuto. Con <u>de-</u>	
	<u>creto n. 2/2024</u> , questa Corte territoriale ha accolto l'istanza del convenuto	
	e, per l'effetto, ha determinato in euro 1.269,00 la somma da versare in	
	13	

	favore del Ministero dell'Interno, entro il termine perentorio di trenta giorni	
	dalla comunicazione del provvedimento, ed ha fissato l'udienza camerale del	
	17 settembre 2024 per l'accertamento dell'avvenuto regolare e tempestivo	
	versamento, in un'unica soluzione della somma sopra indicata. Con sen-	
	tenza n. 196/2024 del 19 settembre 2024 , questa Corte territoriale ha	
	accertato il regolare e tempestivo pagamento, in unica soluzione, della	
	somma determinata con il decreto n. 2/2024 e, per l'effetto, ha dichiarato	
	definito il giudizio di responsabilità nei confronti del signor Domenico Della	
	Corte.	
	V. Con memoria depositata il 20 maggio 2024, si è costituita in giudizio la	
	convenuta Stefania Surace ed ha chiesto, in via preliminare, il rigetto delle	
	domande attoree per intervenuta prescrizione; nel merito, ha chiesto il rigetto	
	delle domande attoree perché infondate; in via subordinata, ha chiesto, di	
	ridurre la percentuale di responsabilità da addebitare al 10% del danno o a	
	una quota minore; con ogni altra statuizione conseguenziale in ordine alla	
	rifusione delle spese e competenze di giudizio. In via istruttoria, la convenuta	
	ha chiesto, infine, l'ammissione di prova per testi.	
	V.a La signora Stefania Surace ha eccepito la prescrizione dell'azione era-	
	riale, perché il termine prescrizionale dovrebbe decorrere, non dalle date in	
	cui l'amministrazione danneggiata ha subito il depauperamento, in ragione	
	delle liquidazioni del danno per la mancata restituzione dei beni sequestrati,	
	ma dal momento in cui è emerso l'ammanto, e cioè dal 31 luglio 2013, data	
	della comunicazione della notizia di reato, ex art. 347 c.p.p., o, comunque,	
	dalla data del decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Reggio Cala-	
	bria del 26 aprile 2016.	
	14	

	V.b Secondo la convenuta, l'azione erariale è, comunque, infondata. La si-	
	gnora Surace ha, infatti, affermato che gli ammanchi di beni sequestrati sono	
	stati registrati rispettivamente il 12 luglio 2013 e il 16 agosto 2013, epoca	
	nella quale non era più in servizio presso l'Ufficio Reperti da circa dieci mesi;	
	che, all'epoca dei fatti in contestazione, svolgeva funzioni di Ispettore Supe-	
	riore di P.S. e non è mai stata investita di alcuna responsabilità dell'Ufficio	
	Trattazione atti di PG, come da attestazione dell'Ufficio del Personale della	
	Questura di Reggio Calabria versata in atti; che, dall'anno 2009 al 10 set-	
	tembre 2012, è stata responsabile dell'articolazione interna "Trattazione atti	
	di p.g." dell'UPGSP della Questura di Reggio Calabria e, pertanto, non aveva	
	alcuna potestà dispositiva nell'ambito dell'organizzazione dell'Ufficio, ai sensi	
	dell'art. 36 della legge n. 121/1981; che l'Ufficio Trattazione Atti di PG era	
	retto dal funzionario Dott. Giliberti, come confermato dal P.M. nell'atto di	
	citazione (pag. 7); che la contestazione relativa alla adozione di una sola sin-	
	tetica disposizione interna del 31 ottobre 2009 è infondata, perché quest'ul-	
	tima non sarebbe stata tecnicamente una disposizione, di esclusiva compe-	
	tenza del Dirigente, ma un "mero avviso"; che, inoltre, all'epoca dei fatti in	
	contestazione, non vigevano disposizioni interne relative al funzionamento	
	dell'Ufficio Reperti (né alcun funzionario o dirigente ha mai dato direttive su	
	come organizzare l'ufficio in esame); che, fino alla scoperta dell'ammanco,	
	l'Ufficio si reggeva su consuetudini rimaste immutate e cristallizzate; che ha	
	scoperto solo di recente la esistenza delle due circolari del Capo della Polizia	
	rispettivamente del 30 settembre 1995 e del 6 agosto 2001, mai applicate dal	
	vertice dell'Ufficio; che non corrisponde al vero che l'Ufficio Reperti fosse in	
	completo stato di abbandono, almeno per il periodo in cui la convenuta era	
	15	

	in servizio presso lo stesso; che le criticità riferite in sede di interrogatorio	
	erano solo quelle fisiologiche, connaturate alla consistente attività di reper-	
	tazione, comunque non riconducibili ad uno stato di abbandono o di incuria;	
	che non ha mai ricevuto alcun richiamo dal Dirigente del tempo né dai suoi	
	predecessori; che, pertanto, l'eventuale eccessivo disordine o accumulo di	
	materiali, descritti negli atti di indagine, sarebbe riconducibile ad un periodo	
	successivo al suo trasferimento ad altro ufficio; che la chiave di accesso alla	
	stanza dei reperti, fino al 10 settembre 2012, era custodita in un cassetto	
	nella stanza dell'Ufficio Trattazione Atti di P.G. ed era nella disponibilità	
	esclusiva degli appartenenti a quell'ufficio; che non era stata disciplinata una	
	diversa modalità di gestione della chiave stessa e, pertanto, in mancanza di	
	un ordine superiore, non era possibile custodire la chiave in maniera diversa	
	da come era stato disposto. La convenuta ha, inoltre, precisato che, sino al	
	10 settembre 2012, nessun equipaggio delle volanti è mai entrato nottetempo	
	nella stanza dell'Ufficio Trattazione Atti di P.G. per la redazione degli atti; che	
	il personale delle pulizie prelevava la chiave della stanza dell'ufficio presso il	
	Corpo di Guardia e, eseguite le pulizie, la restituiva, peraltro in orari nei quali	
	il personale era già in servizio; che la seconda chiave della stanza blindata	
	non era un duplicato ma un secondo originale già esistente; che, nel periodo	
	in cui la convenuta era in servizio presso l'Ufficio Reperti, la distruzione di	
	armi e munizioni avveniva con regolarità, anche se, dovendole trasportare a	
	Napoli per la distruzione, lo smaltimento di tali reperti non poteva avvenire	
	con particolare rapidità; che tutto il personale dell'ufficio era al corrente del	
	fatto che il convenuto Spina era stato trasferito alla Questura di Reggio Ca-	
	labria per incompatibilità ambientale; che, tuttavia, la convenuta non era al	
	16	

	corrente, perché non informata dai superiori, delle vicende personali che ri-	
	guardavano il collega; che, inoltre, i superiori non avrebbero dovuto asse-	
	gnare il convenuto Spina ad un ufficio così delicato come quello che si occupa	
	della custodia del materiale sequestrato; che ha sempre goduto della stima	
	di tutti i Dirigenti che si sono succeduti alla guida dell'UPGSP della Questura	
	di Reggio Calabria tanto da essere stata nominata, su richiesta del Capo di	
	Gabinetto del Questore dell'epoca, Responsabile della segreteria di sicurezza	
	dell'Ufficio di Gabinetto della Questura; che tutti i rapporti informativi, rela-	
	tivi agli anni 2009 – 2012, le hanno sempre assegnato un punteggio mas-	
	simo; che l'Ufficio Trattazione Atti dell'UPGSP si occupava di numerose in-	
	combenze; che, in particolare, il settore Reperti era affidato al convenuto	
	Della Corte, il cui compito era anche, e non solo, quello di occuparsi della	
	gestione del materiale sequestrato dal personale delle volanti; che tali uffici	
	dipendevano funzionalmente dal Dirigente che ne era il principale responsa-	
	bile. La convenuta ha contestato le dichiarazioni rese dagli altri indagati nel	
	procedimento penale sopra richiamato ed ha dichiarato essere venuta a co-	
	noscenza di tali dichiarazioni solo in ragione del presente procedimento, con-	
	siderata l'archiviazione dell'indagine penale. Ha, infine, sottolineato che la	
	stanza blindata dell'Ufficio Reperti è stata nella esclusiva disponibilità della	
	Squadra Mobile dal 5 maggio 2013 all'8 giugno 2013, per la custodia di un	
	ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, e che, pertanto, l'ammanco dei	
	beni sarebbe potuto avvenire anche in tale periodo per responsabilità di co-	
	loro che avevano la disponibilità esclusiva della medesima stanza. La signora	
	Surace ha, altresì, contestato diffusamente le osservazioni critiche del P.M.	
	avverso le deduzioni difensive e, in via subordinata, la convenuta ha	
	17	

	contestato la macroscopica attribuzione percentuale della responsabilità	
	che, a suo dire, dovrebbe eventualmente esserle addebitata per un importo	
	pari o inferiore al 10% del danno contestato.	
	VI. All' <u>udienza</u> dell'11 giugno 2024 la causa è stata rinviata all'udienza del	
	17 settembre 2024, considerato che sono state trattate in Camera di consi-	
	glio le istanze di rito abbreviato avanzate dai convenuti Della Corte e Spina.	
	VII. All' <u>udienza</u> del 17 settembre 2024, il P.M. si è riportato integralmente	
	al contenuto dell'atto di citazione ed ha sottolineato, con riguardo alla posi-	
	zione della signora Stefania Surace, che la convenuta disimpegnava, in base	
	alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di pubblica sicu-	
	rezza, funzioni di coordinamento dell'unità operativa e che, in tale veste,	
	aveva elaborato una disposizione molto laconica, con un contenuto grave-	
	mente insufficiente rispetto ad una gestione più oculata dell'Ufficio Reperti.	
	Con riguardo, poi, alle affermazioni della convenuta in ordine all'assenza di	
	direttive da parte della dirigenza e al fatto che la gestione era fondata su	
	consuetudini rimaste immutate rispetto a gestioni precedenti, ha dichiarato	
	che simili affermazioni non possono giustificare la condotta sciatta e di so-	
	stanziale disinteresse tenuta nella fattispecie in esame. Il P.M. ha aggiunto	
	che non è possibile la traslazione della responsabilità verso l'alto postulata	
	dalla convenuta, perché gli oneri di custodia e gli accorgimenti necessari per	
	evitare ciò che si è verificato, erano posti in primo luogo in capo al responsa-	
	bile dell'ufficio, ove si consideri che il dirigente non poteva avere contezza di	
	ogni dettaglio ed era onere del responsabile segnalare eventuali disfunzioni	
	e problematiche organizzative relative all'ufficio. Secondo il P.M., inoltre, la	
	convenuta Surace non aveva contezza della gestione delle chiavi, considerato	
	18	

	che la stessa non era a conoscenza della esistenza di un'altra copia delle	
	chiavi della camera blindata. Né assume particolare rilievo l'affermazione	
	della convenuta, contenuta nella memoria difensiva, in forza della quale il	
	momento della sottrazione dei preziosi sarebbe da collocare in una fase suc-	
	cessiva al suo trasferimento ad altro ufficio, posto che ciò che rileva non è	
	chi ha sottratto gli oggetti ma chi è colposamente responsabile della mancata	
	adozione di tutti i necessari accorgimenti per evitarne la sottrazione. Le due	
	circolari – richiamate dalla difesa - erano indirizzate al dirigente, ma erano	
	estese a tutti gli uffici e dipendenti. A ciò si aggiunga che tali circolari dove-	
	vano essere conosciute da un Ispettore superiore e, inoltre, nelle stesse erano	
	indicate delle disposizioni minime da seguire, come l'istituzione di un registro	
	di carico e di scarico, che non risulta essere stata effettuata. Peraltro, a detta	
	del P.M., le circolari pongono un onere di custodia con riferimento alle chiavi	
	che non risulta essere stato assolto e ciò che è emerso nel corso della inda-	
	gine contabile è il sostanziale disinteresse nella gestione dell'ufficio da parte	
	della convenuta, e ciò sia per la mancata custodia delle chiavi che per l'ac-	
	certata ignoranza del fatto che altri poliziotti della Squadra Mobile entravano	
	nei locali in cui venivano custoditi i reperti. Il Pubblico Ministero ha, quindi,	
	concluso per l'accoglimento delle domande rassegnate nell'atto di citazione.	
	L'avv. Giacomo Carbone , per delega dei difensori dei convenuti Manlio	
	Spina e Domenico Della Corte, si è riportato integralmente all'atto di costitu-	
	zione ed a quanto già dedotto in sede di rito abbreviato. L'avv. Mario Zoccali ,	
	per la convenuta Stefania Surace, ha dichiarato di non condividere le argo-	
	mentazioni del Pubblico ministero, atteso che l'incarico, la funzione e il titolo	
	della dott.ssa Surace era Ispettore, con competenza di una sezione operativa,	
	19	

	che è cosa ben diversa della gestione di un ufficio, la cui responsabilità spetta	
	al dirigente, con la qualifica di commissario. Secondo il difensore della signora	
	Surace, quest'ultima non poteva essere titolare dell'ufficio, perché non era	
	competente ad emettere provvedimenti e, quindi, ad organizzarlo. Infatti,	
	quando è emersa la vicenda, è stato il dirigente ad emettere quei provvedimenti	
	che hanno portato al procedimento che si sta celebrando. Inoltre, secondo la	
	difesa della convenuta, dagli atti non emerge alcuna sottoscrizione, alcuna ri-	
	cevuta, alcun atto, che provi l'affidamento dell'incarico alla convenuta. Le due	
	circolari richiamate dal P.M. non sono state portate a conoscenza della signora	
	Surace che, infatti, non ha firmato alcun atto di presa visione delle stesse. Il	
	difensore ha aggiunto che la omessa valutazione (e comunicazione ai colleghi)	
	dei precedenti penali del convenuto Spina, in relazione alla sottrazione di beni	
	che si trovano presso l'ufficio di corpi di reato, costituiscono una omissione	
	gravissima da parte del dirigente. Il difensore ha, quindi, chiesto il rigetto delle	
	domande attoree e reiterato la richiesta di ammissione della prova per testi e	
	l'eccezione di prescrizione. Il Pubblico Ministero , in sede di replica, ha riba-	
	dito che, in ogni caso e a prescindere dalla formale esistenza di un provvedi-	
	mento di nomina, la convenuta Surace si è ingerita nella gestione dell'ufficio,	
	come risulta dalla memora difensiva e dagli ordini di servizio versati in atti.	
	L' avv. Zoccali , in sede di controreplica, ha dichiarato di non avere altro da	
	aggiungere. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	I. In via preliminare, mette conto evidenziare che le posizioni processuali dei	
	convenuti Manlio Spina e Domenico Della Corte sono state separatamente	
	definite, mediante giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c., con le	
	20	

		sentenze nn. 195 e 196 del 19 settembre 2024 sopra richiamate.	
		II. Con riguardo all'unica posizione processuale da esaminare, relativa alla	
		signora Stefania Surace , questo Collegio ritiene, preliminarmente, priva di	
		fondamento l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa della conve-	
		nuta. È, infatti, noto che <i>“il dies a quo della prescrizione dell'azione di respon-</i>	
		<i>sabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di</i>	
		<i>emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato.”</i> (cfr. Corte dei conti,	
		Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 14/2011/QM). Il pre-	
		sente giudizio di responsabilità ha ad oggetto la pretesa risarcitoria derivante	
		dal risarcimento liquidato dal Ministero dell'Interno in via transattiva agli	
		aventi diritto, ai sensi del d.P.R. n. 388/1994, per la mancata restituzione di	
		beni sequestrati, indebitamente sottratti alla custodia presso l'Ufficio Reperti	
		della Questura di Reggio Calabria. Ne deriva che, nella fattispecie in esame,	
		relativa al risarcimento da danno indiretto, a differenza di quanto sostenuto	
		dalla convenuta, il <i>dies a quo</i> della prescrizione decorre dalla data di liqui-	
		dazione delle somme, da parte dell'amministrazione danneggiata, in favore	
		degli aventi diritto e dei consulenti chiamati a periziare gli oggetti preziosi	
		(cfr., in termini, tra le tante da ultimo I Sez. Centrale d'Appello, sentenza n.	
		127/2024 del 16 maggio 2024; id. III Sez. Centrale d'Appello, sentenze n.	
		144/2023 del 22 marzo 2023). Risulta <i>per tabulas</i> che il pagamento dell'im-	
		porto di euro 22.930,00 alla signora Franca Arena è stato autorizzato con	
		provvedimento del Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno del 27 gen-	
		naio 2021 e la liquidazione della somma è stata comunicata all'interessata	
		con nota del 16 febbraio 2021; il pagamento dell'importo di euro 3.575,00 in	
		favore della signora Alessandra Giuseppina Romeo è stato autorizzato con	
		21	

	provvedimento del Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno del 29 ot-	
	tobre 2021 e la liquidazione della somma è stata comunicata all'interessata	
	l'11 novembre 2021; il pagamento dell'importo di euro 4.810,00 in favore	
	della signora Maria Costanza Calarco è stato autorizzato con provvedimento	
	del Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno del 19 ottobre 2021 e la	
	liquidazione della somma è stata comunicata con nota del 10 novembre	
	2021. Inoltre, il pagamento dei consulenti che hanno eseguito per conto del	
	Ministero dell'Interno le perizie relative agli oggetti preziosi sottratti dall'Uffi-	
	cio Reperti, di proprietà delle signore Arena e Romeo, rispettivamente di euro	
	300,00 e di euro 1.910,00, sono stati autorizzati il 29 aprile 2022 e la liqui-	
	dazione delle somme è stata comunicata il 23 maggio 2022. L'invito a dedurre	
	è stato notificato alla convenuta Stefania Surace il 16 ottobre 2023 e, per-	
	tanto, alla data di notifica dell'invito a dedurre non era maturato il quinquen-	
	nio prescrizioneale. Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo alla fat-	
	tispecie di danno da disservizio contestata dal P.M., relativa ai maggiori costi	
	sostenuti dall'amministrazione per eliminare la situazione di degrado e di	
	inefficienza riscontrata nell'Ufficio Reperti, consistenti nelle somme erogate	
	a titolo di compenso straordinario agli appartenenti alla Polizia di Stato chia-	
	mati a ripristinare la funzionalità del medesimo ufficio. Il danno da disservi-	
	zio costituisce una posta di danno che, per giurisprudenza costante di questa	
	Corte, si risolve nel pregiudizio ulteriore rispetto al danno patrimoniale re-	
	cato dalla condotta illecita del dipendente al corretto funzionamento dell'ap-	
	parato pubblico. Con riguardo a tale fattispecie di danno, che, nel caso in	
	esame, si configura come ulteriore conseguenza pregiudizievole della con-	
	dotta contestata ai convenuti, il <i>dies a quo</i> della prescrizione decorre dal	
	22	

	momento in cui la <i>deminutio patrimonii</i> diviene conoscibile secondo un crite-	
	rio di ordinaria diligenza. Ne deriva che è solo nel momento in cui il fatto ha	
	assunto una sua concreta qualificazione giuridica, atta a identificarlo come	
	presupposto di una fattispecie dannosa, che inizia a decorrere il termine pre-	
	scrizionale (cfr., tra le altre, Sez. I Centrale d’Appello, sentenza n. 336/2022	
	dell’11 luglio 2022; id. Sez. III Centrale d’Appello, sentenza n. 239/2020 del	
	30 dicembre 2020). Il danno da disservizio oggetto di contestazione, consi-	
	stente nei compensi per il lavoro straordinario liquidati alle quattro unità di	
	personale impiegate per la riorganizzazione dell’Ufficio Reperti nel periodo 12	
	luglio 2013 – 30 luglio 2013, con disposizione di servizio del dirigente <i>pro</i>	
	<i>tempore</i> prot. n. 2267/U.P.G./2013 del 12 luglio 2023, è emerso nella sua	
	concreta qualificazione giuridica solo a seguito delle denunce di danno era-	
	riale sopra richiamate e, più in particolare, solo a seguito della trasmissione,	
	il 22 maggio 2022, da parte della Procura della Repubblica di Reggio Calabria	
	del fascicolo relativo alla indagine penale (il quale contiene, tra l’altro, le co-	
	municazioni della notizia di reato prot. n. 10021/U.P.G./2013 del 31 luglio	
	2013 e prot. n. 10021bis/U.P.G./2013 del 28 agosto 2013 a firma del Diri-	
	gente UPGSP <i>pro tempore</i> , dalle quali si evince l’impiego straordinario di per-	
	sonale per ripristinare la funzionalità dell’Ufficio Reperti), della nota prot. n.	
	0046209 del 26 aprile 2023 dell’Ufficio di Gabinetto della Questura di Reggio	
	Calabria, con la quale è stato dato riscontro al decreto istruttorio del P.M.	
	del 23 marzo 2023 e comunicato, tra l’altro, che “ <i>con nota prot.</i>	
	<i>2267/U.P.G./2013 del 12 luglio 2013 avente ad oggetto l’Ufficio Reperti che si</i>	
	<i>allega (allegato H), il Dirigente pro tempore dell’U.P.G.S.P. Vice Questore Ag-</i>	
	<i>giunto Dott. Giliberti Giuseppe ha incaricato alcuni dipendenti per la</i>	
	23	

	<i>riorganizzazione dell'ufficio reperti.” e che era stato allegato “il prospetto rela-</i>	
	<i>tivo ai turni di servizio ed alle ore di straordinario effettuate dal 12/07/2013</i>	
	<i>al 30/07/2013 dal personale applicato per la riorganizzazione dell'ufficio re-</i>	
	<i>perti (Allegato M - nr 2 pag.).”.</i> Inoltre, la quantificazione esatta del danno da	
	disservizio è stata effettuata dall'amministrazione danneggiata solo con la	
	nota del 28 luglio 2023 del Questore di Reggio Calabria, con la quale è stata	
	trasmessa al P.M. la monetizzazione delle ore di straordinario effettuate dal	
	personale nel già menzionato periodo. Pertanto, anche sotto questo profilo,	
	l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta non appare meritevole	
	di accoglimento, considerato che anche con riguardo a tale fattispecie di	
	danno, alla data di notifica dell'invito a dedurre, non risultava maturato il	
	termine prescrizionale.	
	III. Nel merito, l'azione erariale è meritevole di parziale accoglimento , nei	
	termini di seguito spiegati.	
	a) Come è noto, l'art. 253, primo comma, c.p.p. prevede che “ <i>L'autorità giu-</i>	
	<i>diziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle</i>	
	<i>cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.”.</i> L'art. 259	
	c.p.p., in materia di custodia delle cose sequestrate, dispone, tra l'altro, che	
	“ <i>Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria.</i>	
	<i>Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone</i>	
	<i>che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nomi-</i>	
	<i>nando un altro custode, idoneo a norma dell'art. 120”</i> e che “ <i>All'atto della con-</i>	
	<i>segna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e presentare le cose ad</i>	
	<i>ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge</i>	
	<i>penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia”.</i> Gli artt. 81 e 82 Disp.	
	24	

	Att. c.p.p. e gli art. 10 e 11 del D.M. n. 334/1989 disciplinano in materia	
	dettagliata le modalità di esecuzione del sequestro e le attività di deposito e	
	custodia delle cose sequestrate. L'applicazione di tali disposizioni agli opera-	
	tori di polizia chiamati alla conservazione e alla custodia, in via temporanea,	
	dei corpi di reato è, inoltre, disciplinata dalle Circolari del Capo della Poli-	
	zia rispettivamente del 30 settembre 1995 , ove si legge, tra l'altro, che “Si-	
	<i>gnificativa valenza potrà altresì assumere l'istituzione di registri di carico e</i>	
	<i>scarico degli oggetti sequestrati, con pagine di carico e scarico numerate e pre-</i>	
	<i>ventivamente vistate, con l'indicazione del nome dell'operatore di polizia che</i>	
	<i>procede al deposito ed al prelievo del materiale, avendo cura di conservare</i>	
	<i>scrupolosamente ogni documento che attesti l'avvenuta consegna presso gli</i>	
	<i>Uffici giudiziari”</i> e che “Gli innumerevoli, delicati profili che attengono all'esple-	
	<i>tamento del servizio suggeriscono anche la nomina di un responsabile della</i>	
	<i>custodia e di un supplente, con adeguato livello professionale, che risponde-</i>	
	<i>ranno anche della corretta tenuta dell'originale e delle copie delle chiavi di ac-</i>	
	<i>cesso ai locali, agli armadi ed alle casseforti sia durante che fuori dell'orario</i>	
	<i>di servizio. Del pari, di sicura utilità si riveleranno le consegne volte ad assicu-</i>	
	<i>rare la completezza e continuità delle sorveglianze e dei controlli.”</i> , e del 6	
	agosto 2001 la quale, oltre a ribadire i contenuti della precedente Circolare	
	del 1995, ha precisato, con riguardo alla organizzazione degli Uffici Reperti,	
	che “a ciascun Ufficio devono essere preposti un responsabile ed un supplente;	
	<i>in particolare il responsabile deve essere in possesso di adeguate doti attitu-</i>	
	<i>dinali e morali, nonché sensibilizzato alla delicatezza dell'incarico e in grado</i>	
	<i>di esercitare un costante ed incisivo controllo sull'attività,”</i> e che “i registri di	
	<i>carico e scarico dei reperti devono avere le pagine numerate e preventivamente</i>	
	25	

	<i>vistate: in essi deve essere annotata, a cura dell’addetto all’Ufficio (il quale</i>	
	<i>deve apporre la sua sigla), ogni movimentazione di ciascun oggetto seque-</i>	
	<i>strato, indicando anche il nome dell’operatore che procede al deposito o al pre-</i>	
	<i>lievo, nonché ogni elemento ritenuto idoneo a collegare il reperto al relativo</i>	
	<i>procedimento.”. Ne deriva che chi ha la responsabilità dell’Ufficio Reperti è</i>	
	<i>soggetto alle disposizioni sopra richiamate. Al riguardo, mette conto eviden-</i>	
	<i>ziare, inoltre, che per giurisprudenza costante della Suprema Corte di cas-</i>	
	<i>sazione, “l’obbligazione del custode giudiziario, quale ausiliario del giudice che</i>	
	<i>ha disposto il sequestro penale, trova la sua fonte nell’art. 259 c.p.p. che pre-</i>	
	<i>vede che lo specifico obbligo di conservazione, funzionale a quello di presenta-</i>	
	<i>zione della cosa a richiesta dell’autorità giudiziaria e alla sua riconsegna</i>	
	<i>all’avente diritto alla cessazione del vincolo. Da questa norma deriva una ob-</i>	
	<i>bligazione positiva che, pur in assenza di contratto, si distingue dall’obbliga-</i>	
	<i>zione generica negativa del neminem laedere che regola la vita di relazione, la</i>	
	<i>cui violazione espone a responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.; viene</i>	
	<i>in considerazione, invece, una obbligazione avente ad oggetto una prestazione</i>	
	<i>specificata, il cui inadempimento determina responsabilità contrattuale, ai sensi</i>	
	<i>dell’art. 1218 c.c.” (cfr. da ultimo, Cass. Civ. sez. III, 5 settembre 2023, n.</i>	
	<i>25917). E’, altresì, noto che l’inadempimento di tale obbligazione “rileva se-</i>	
	<i>condo la disciplina dell’art. 1177 c.c., giacché detta norma trova applicazione</i>	
	<i>sia nel caso in cui l’obbligo di consegna tragga origine da contratto atipico,</i>	
	<i>diverso da quello di deposito, sia nel caso in cui il custode vi sia tenuto per</i>	
	<i>legge, sicché, qualora la restituzione non abbia luogo, è quest’ultimo a dover</i>	
	<i>dimostrare che l’inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile, cioè</i>	
	<i>a dire da caso fortuito o forza maggiore.” (cfr., Cass. Civ., sez. VI, 15 febbraio</i>	
	26	

	2023, n. 4738).	
	b) Nella fattispecie in esame, risulta <i>per tabulas</i> che la convenuta, signora	
	Stefania Surace, ha avuto la responsabilità dell'Ufficio Reperti, quale artico-	
	lazione interna dell'Ufficio Trattazione Affari di Polizia Giudiziaria incardinato	
	presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (UPGSP), dal 2009	
	a settembre 2012 e, quindi, in buona parte del periodo in cui è avvenuta la	
	sottrazione dei beni sequestrati (agosto 2010 – agosto 2013). Una siffatta	
	responsabilità prescinde dal disimpegno da parte della convenuta di funzioni	
	dirigenziali, posto che gli obblighi di custodia dei beni sequestrati sono pre-	
	visti dalla disciplina sopra richiamata per coloro i quali sono titolari dell'Uf-	
	ficio Reperti. La titolarità di tale ufficio, ad avviso del Collegio, risulta dimo-	
	strata dai provvedimenti di nomina versati in atti, dalle dichiarazioni rese al	
	riguardo da alcuni colleghi della convenuta nel corso dell'indagine penale,	
	dalle comunicazioni della notizia di reato del 31 luglio 2013 e del 28 agosto	
	2013 a firma del Dirigente UPGSP <i>pro tempore</i> , dall'ordine di servizio della	
	convenuta risalente al 2009, dall'informativa del 23 ottobre 2014 della Squa-	
	dra mobile della Questura di Reggio Calabria alla Procura della Repubblica	
	presso il Tribunale di Reggio Calabria e dalle dichiarazioni rese dalla signora	
	Surace alla Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria in sede di in-	
	dagine penale. Risulta, in particolare, dall'informativa del 13 aprile 2015 resa	
	dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria, nell'ambito del procedimento penale	
	n. 4647/2013 R.G.N.R., alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di	
	Reggio Calabria che la convenuta ha riferito di “ <i>aver prestato servizio all'Uf-</i>	
	<i>ficio Trattazione Affari di Polizia Giudiziaria dell'U.P.G.S.P., in qualità di ad-</i>	
	<i>detta, dal 1997 al 2009, e di essere stata Responsabile del predetto Ufficio dal</i>	
	27	

	2009 al 2012.”. In quella sede, la signora Surace ha, inoltre, dichiarato che	
	<i>“in qualità di Responsabile del citato Ufficio dell’U.P.G. e S.P. – in considera-</i>	
	<i>zione della diuturna attività svolta dalle Volanti che spesso comporta il seque-</i>	
	<i>stro di cose o tracce pertinenti al reato, nonché della complessità delle attività</i>	
	<i>connesse alla catalogazione e conservazione delle cose sottoposte a sequestro</i>	
	<i>– in data 31.10.2009 aveva emesso una disposizione interna (allegata al Re-</i>	
	<i>gistro dei Reperti), che esibiva in copia ai verbalizzanti, con la quale stabiliva</i>	
	<i>che “l’intero materiale che viene sequestrato penalmente venga tassativa-</i>	
	<i>mente depositato presso l’Ufficio Corpi di reato, previa formazione del reperto</i>	
	<i>corredato dal relativo cartellino.”.</i>	
	c) La violazione degli obblighi di custodia da parte della convenuta, recati	
	dalla disciplina sopra richiamata, risulta anch’essa <i>per tabulas</i> ove si consi-	
	derino le dichiarazioni rese dalla stessa nel corso della indagine penale e, in	
	parte, confermate anche negli scritti difensivi. Infatti, l’indiscriminato e in-	
	controllato accesso alla stanza dei reperti ammesso dalla convenuta in sede	
	di interrogatorio (<i>“La chiave della stanza blindata era custodita all’interno di</i>	
	<i>un cassetto nella disponibilità di tutti i componenti dell’Ufficio Trattazione Af-</i>	
	<i>fari di P.G. semplicemente perché la mera custodia personale era di problema-</i>	
	<i>tica gestione data dal fatto che il giornaliero consistente flusso di materiali</i>	
	<i>sequestrati dalle volanti, soprattutto le armi, necessitava l’apertura della</i>	
	<i>stanza blindata al fine del deposito delle stesse al suo interno.”)</i> e la disposi-	
	zione datata 31 ottobre 2009, “spillata” all’interno del registro reperti, confi-	
	gurano una sorta di inammissibile “autogestione” dell’Ufficio Reperti da parte	
	di chiunque venisse a depositare materiale sequestrato, peraltro in assenza	
	di controllo da parte della responsabile dell’ufficio. Risulta, pertanto,	
	28	

	evidente la grave violazione delle disposizioni codicistiche che indicano le re-	
	gole cui si deve uniformare il soggetto che ha in custodia beni sottoposti a	
	sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, ulteriormente esplicitate dal	
	Capo della Polizia nelle Circolari del 1995 e del 2001. Secondo tali circolari,	
	infatti, il responsabile dell'Ufficio reperti (ed il suo supplente) rispondono	
	della corretta tenuta dell'originale e delle copie delle chiavi di accesso ai lo-	
	cali, agli armadi e alle casseforti <i>“sia durante che fuori dell'orario di servizio”</i> ,	
	devono esercitare <i>“un costante e incisivo controllo sull'attività”</i> , e hanno altresì	
	l'obbligo della tenuta di registri di carico e di scarico degli oggetti sequestrati	
	<i>“con pagine numerate e preventivamente vistate, con l'indicazione del nome</i>	
	<i>dell'operatore di polizia che procede al deposito e al prelievo del materiale,</i>	
	<i>avendo cura di conservare scrupolosamente ogni documento che attesti l'av-</i>	
	<i>venuta consegna presso gli Uffici giudiziari.”</i> e di indicare <i>“ogni elemento utile</i>	
	<i>ritenuto idoneo a collegare il reperto al relativo procedimento.”</i> . Pertanto, ap-	
	paiono destituite di fondamento le argomentazioni difensive in ordine all'ine-	
	sistenza di disposizioni interne circa il funzionamento dell'Ufficio Reperti e	
	all'esistenza di <i>“consuetudini rimaste immutate e cristallizzate negli anni pre-</i>	
	<i>cedenti a quelli che videro la presenza della convenuta nell'Ufficio medesimo.</i>	
	<i>Consuetudini tramandate dal soggetto che, prima della Surace, aveva rivestito</i>	
	<i>la sua stessa funzione”</i> . La manifesta ignoranza delle disposizioni del codice	
	di procedura penale, delle disposizioni di attuazione e del regolamento di	
	esecuzione dello stesso, delle Circolari del vertice della Polizia di Stato, oltre	
	che della diligenza del buon padre di famiglia che regola l'adempimento	
	dell'obbligazione del custode, <i>ex art. 1176 c.c.</i> , confermano la fondatezza	
	della pretesa risarcitoria azionata dal P.M. per la palese violazione degli	
	29	

	obblighi di custodia sopra indicati. In ogni caso, appaiono del tutto condivi-	
	sibili le argomentazioni del P.M. secondo le quali, la eventuale disapplica-	
	zione delle circolari del Capo della Polizia da parte della Questura di Reggio	
	Calabria, non ha, comunque, esonerato la convenuta dall'adempimento degli	
	obblighi di custodia sulla stessa incombenti, posto che l'anomala gestione	
	promiscua della chiave della stanza blindata e la situazione di totale disor-	
	dine dell'ufficio (come risulta dalle relazioni di servizio versate in atti, dalle	
	quali si evince la situazione di totale disordine in cui versavano le stanze	
	destinate alla custodia dei reperti e, soprattutto, l'assenza di associazione tra	
	verbali e oggetti sequestrati, oltre ad ammanchi vari) dovevano, comunque,	
	essere ovviate con l'adozione delle misure minime ed esigibili di prudenza e	
	di cautela richieste dalla delicatezza dell'incarico, avvertibili come doverose	
	da ogni agente modello ed anche da ogni persona comune. A ciò si aggiunga	
	che, ai sensi degli artt. 1177 e 1218 c.c., i quali in forza della giurisprudenza	
	sopra richiamata si applicano anche alla custodia <i>ex art. 259 c.p.p.</i> , la con-	
	venuta non ha dimostrato che l'ammanco dei beni in esame è derivato da	
	causa alla stessa non imputabile, e cioè da caso fortuito o da forza maggiore,	
	e, pertanto, anche sotto questo profilo la stessa è tenuta a rispondere del	
	danno arrecato al Ministero dell'Interno, per come contestatole dal P.M..	
	d) Né assumono particolare pregio le affermazioni della difesa della conve-	
	nuta in ordine alle competenze dirigenziali in materia di organizzazione degli	
	uffici e, in particolare, dell'Ufficio Reperti, posto che, come si è detto, gli ob-	
	blighi di custodia dei beni sequestrati incombono su chi ha la responsabilità	
	di tale ufficio, il quale è tenuto alla conservazione e alla restituzione degli	
	stessi su richiesta dell'autorità giudiziaria e risponde dell'inadempimento di	
	30	

	tali obbligazioni, salvo che non provi che l'inadempimento è derivato da	
	causa allo stesso non imputabile. Peraltro, tali obblighi rientrano nell'ambito	
	dei doveri della convenuta anche norma dell'art. 36, primo comma, par. II,	
	n. 4), della legge n. 121/1981, ove si legge che <i>"al personale appartenente al</i>	
	<i>ruolo degli ispettori sono attribuite specifiche funzioni di sicurezza pubblica e</i>	
	<i>di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa; sono</i>	
	<i>altresì attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e coordinamento di unità</i>	
	<i>operative e la responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nelle predette</i>	
	<i>attività e per i risultati conseguiti."</i> Pertanto, la convenuta, quale responsa-	
	bile dell'Ufficio Reperti, era titolare della funzione e aveva il dovere di com-	
	piere tutti gli atti necessari a rendere efficiente il servizio di custodia dei re-	
	perti, assicurandone lo svolgimento in conformità alla già menzionata disci-	
	plina normativa. La convenuta non ha provato in alcun modo che, per il pe-	
	riodo nel quale ha svolto la funzione di responsabile dell'Ufficio Reperti, ha	
	gestito la custodia dei beni sequestrati in maniera tale da rendere impossibile	
	l'ammacco. Al contrario, per sua stessa ammissione, la stanza in cui veni-	
	vano custoditi i reperti era accessibile in maniera incontrollata. A ciò si ag-	
	giunga che la convenuta non ha offerto alcun elemento di prova relativo	
	all'asserita, ma non dimostrata, situazione di normalità dell'Ufficio Reperti	
	durante il periodo della sua gestione, posto che le sue labiali affermazioni al	
	riguardo risultano smentite dalle Relazioni di servizio del 5 aprile 2013 e del	
	19 aprile 2013, a firma dell'assistente capo Cicciù e dell'assistente Placanica,	
	e del 12 luglio 2013 a firma solo di quest'ultimo, dalle quali si evince, con	
	specifico riguardo ad alcuni sequestri operati nel periodo nel quale la conve-	
	nuta aveva la responsabilità dell'Ufficio Reperti, diversi ammanchi di beni,	
	31	

	diffuse carenze di verbali di sequestro e di beni non adeguatamente sigillati	
	e/o inventariati. In particolare, nella relazione di servizio del 5 aprile 2013 si	
	legge che <i>“dall’11 marzo c.a. si è provveduto a spostare i reperti presenti</i>	
	<i>nell’Ufficio Volanti, presso la stanza adibita a deposito provvisorio dei reperti.</i>	
	<i>In questa circostanza si è evidenziato che molti dei reperti, sia presenti nella</i>	
	<i>stanza dell’Ufficio Volanti sia presenti nella stanza di deposito, risultavano</i>	
	<i>privi di relativo verbale di sequestro o atto idoneo che avrebbe potuto permet-</i>	
	<i>tere agli operatori una individuazione delle circostanze del sequestro.”</i> , che,	
	<i>“una volta provveduto alla sistemazione di massima dei reperti, si evidenzia-</i>	
	<i>vano le seguenti anomalie: (...) In relazione al sequestro operato in data</i>	
	<i>21/02/2012 a carico di BOJADZIEV Alexandr nato in Bulgaria il 05/09/1974,</i>	
	<i>prot. 969/12, il cui relativo verbale è stato recuperato dagli scriventi solo in un</i>	
	<i>secondo momento e il cui contenuto era custodito all’interno di un pacco chiuso</i>	
	<i>con spago ma non sigillato si evidenzia la mancanza di un magnete composto</i>	
	<i>da otto dischi metallici del diametro di circa ben due cm utilizzato per forzare</i>	
	<i>le placche antitaccheggio; In relazione al sequestro operato in data</i>	
	<i>31/05/2012 a carico di PHESTVENIDZE Magdana nata in Georgia il</i>	
	<i>11/03/1980 e ABRAMISHVILI Paata, nato in Georgia il 30/071978, prot.</i>	
	<i>2877/12, il cui contenuto era depositato in una scatola di cartone aperta, si</i>	
	<i>evidenzia la mancanza di n. 01 borsello da uomo in pelle di colore nero che</i>	
	<i>all’interno celava un rivestimento multistrato artefatto in alluminio; di nr. 11</i>	
	<i>(undici) cucchiaini di materiale argento 800, di nr 01 borsa porta computer in</i>	
	<i>tessuto di colore nero contenente nr 01 pugnale totalmente in acciaio con ma-</i>	
	<i>nico di colore nero della lunghezza di circa 24 cm, nr 01 bisturi da chirurgo in</i>	
	<i>acciaio lungo circa 15 cm e la mancanza della batteria del cellulare Alcatel</i>	
	32	

	<i>mdo C635 di colore nero e IMEI 3595680017865568; (...) In relazione al se-</i>	
	<i>questro operato in data 11/05/2012 a carico di TODAROV Rosen nato in Bul-</i>	
	<i>garia il 07/11/1987 e PETROV Milen Todorov nato in Bulgaria il 30/09/1993,</i>	
	<i>prot. 2411/12, il cui contenuto era sparso in un angolo della stanza reperti, si</i>	
	<i>evidenzia la mancanza di una cassetina contenente nr 06 cacciaviti di varia</i>	
	<i>misura, nr 01 tronchesa, nr 01 pinza, nr 01cacciaviti a crick con inserti di varia</i>	
	<i>misura. Si rappresenta infine di aver constatato la presenza di numerosi re-</i>	
	<i>perti in busta chiusa, per la maggior parte sigillati, ma mancanti di relativo</i>	
	<i>verbale di sequestro.”. Nella relazione di servizio del 19 aprile 2013 si legge</i>	
	<i>che “In data 18 aprile c..a personale del locale Ufficio Trattazione richiedeva</i>	
	<i>di predisporre i reperti riconosciuti in data 20 agosto 2010 da MASCIANA’</i>	
	<i>Francesco nato a Reggio Calabria il 10/04/1962, per successiva riconsegna</i>	
	<i>come da istanza di dissequestro e restituzione del Tribunale di Reggio Calabria</i>	
	<i>– Sezione Penale proc. Nr. 1757/12 R.G.N.R. e nr. 668/12 R.C.C., pervenuto</i>	
	<i>in Questura in data 01 marzo 2013. (...) Si fa presente che gli oggetti, con</i>	
	<i>esclusione del televisore philips, erano sistemati all’interno di buste gialle</i>	
	<i>dell’amministrazione che recavano timbri e sigle. Due di dette buste, risulta-</i>	
	<i>vano strappate e aperte lungo il margine superiore. Data questa situazione si</i>	
	<i>procedeva ad aprire tutte le buste per verificare la rispondenza del materiale</i>	
	<i>presente rispetto a quello riconosciuto in verbale. A controllo ultimato si rile-</i>	
	<i>vava la mancanza di un anello in oro bianco con brillante, indicato nel punto</i>	
	<i>13 del verbale di riconoscimento.”. Nella relazione di servizio del 12 luglio</i>	
	<i>2013 si legge che “in data 10 c.m. nell’ambito dell’attività d’ufficio, si dava</i>	
	<i>avvio ad un’attività di ricerca all’interno della stanza blindata in uso</i>	
	<i>all’U.P.G.S.P., di cose già riconosciute in data 09/11/2010 da ROMEO</i>	
	33	

	Alessandra Giuseppina, nata a Reggio Calabria il 02/11/1981, al fine di	
	adempiere al provvedimento di restituzione disposto dal Tribunale di Reggio	
	Calabria nell'ambito del p.p. 7048/10 R.G.N.R.. (...) Le attività di ricerca da-	
	vano esito negativo. Si effettuava una ricerca a fascicolo ed anche in approfon-	
	dimento presso l'Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Reggio Calabria,	
	anch'essi con esito negativo.". Inoltre, dalla relazione di servizio del 16 agosto	
	2013, a firma dell'assistente Placanica, con riguardo ai beni sottoposti a cu-	
	stodia nel periodo di gestione dell'Ufficio Reperti da parte della convenuta, la	
	cui sottrazione ha comportato il risarcimento del danno agli aventi diritto e	
	il presente giudizio di responsabilità, risulta che "A fine attività non risultano	
	inventariati, nelle modalità della custodia utilizzata per gli oggetti riconosciuti,	
	(busta sigillata con timbro dell'ufficio e firmata dall'operatore di polizia che	
	redige il verbale e dal soggetto che effettua il riconoscimento), i riconoscimenti	
	effettuati da ROMEO Alessandra Giuseppina, nata a Reggio Calabria il	
	09/11/2010 e ARENA Franca, nata a Messina, i 18/10/1956; mentre risulta	
	inventariato solo parzialmente il riconoscimento di Calarco Maria Costanza,	
	nata a Reggio Calabria il 01/11/1968.". Appare, pertanto, evidente che, in	
	assenza di prova da parte della signora Surace di avere custodito i beni sopra	
	indicati con la dovuta diligenza nel periodo in cui aveva la responsabilità	
	dell'Ufficio Reperti, le sue argomentazioni difensive appaiono del tutto prive	
	di fondamento perché smentite dagli accertamenti dei suoi colleghi, effet-	
	tuati, peraltro, a distanza di pochi mesi dal trasferimento della signora Su-	
	race ad altro ufficio. A ciò si aggiungano le dichiarazioni rese, nel corso della	
	indagine penale, dai colleghi della convenuta, assegnati all'Ufficio Tratta-	
	zione Affari di P.G. subito dopo il trasferimento della stessa ad altro ufficio	
	34	

	(cfr. informativa della Squadra Mobile alla Procura della Repubblica del 13	
	aprile 2015 e gli atti della relativa indagine penale depositati dal P.M.). In	
	particolare, il Sovrintendente Capolupo Giovanni, assegnato all'Ufficio Trat-	
	tazioni Affari Polizia giudiziaria dell'UPGSP dal 23 ottobre 2012 (a distanza	
	di circa un mese e mezzo dal trasferimento ad altro ufficio della convenuta),	
	ha dichiarato agli inquirenti che la chiave di accesso alla stanza blindata era	
	custodita all'interno di un cassetto sempre aperto di un mobiletto in legno	
	dell'ufficio, unitamente all'annotazione delle operazioni compiute; che copia	
	della chiave della porta dell'ufficio era custodita all'interno del Corpo di Guar-	
	dia in modo da potervi accedere quando il personale preposto non era pre-	
	sente; e che non vi era un registro di entrata e di uscita del personale addetto	
	all'interno della stanza blindata ma solo un brogliaccio in cui veniva annotato	
	il carico e lo scarico dei reperti custoditi dentro la medesima stanza. Analo-	
	ghe dichiarazioni ha reso l'assistente capo della Polizia di Stato Giuseppe	
	Rocchetta, anch'egli in servizio presso l'Ufficio Reperti dal 20 settembre 2012	
	(a distanza di una decina di giorni dal trasferimento della convenuta) al 20	
	febbraio 2013, il quale ha dichiarato che la chiave della stanza blindata si	
	trovava all'interno di un cassetto non chiuso a chiave allocato dentro l'Ufficio	
	Trattazione Atti di P.G.; che detto ufficio era sempre aperto, con orario di	
	servizio dalle 8,00 alle 20,00; che, nel rimanente orario, copia delle chiavi di	
	accesso erano custodite, come per tutti gli altri uffici dell'UPGSP, presso il	
	locale Corpo di Guardia; che tale ufficio era frequentemente utilizzato dagli	
	equipaggi delle volanti per la redazione degli atti mediante l'utilizzo dei p.c.	
	posti al suo interno; che le chiavi erano richieste da quegli operatori al per-	
	sonale del Corpo di Guardia; e che, infatti, i colleghi dell'ufficio si	
	35	

	lamentavano spesso dei frequenti accessi non autorizzati da parte del perso-	
	nale delle volanti. Tali dichiarazioni sono state, peraltro, confermate, in sede	
	di interrogatorio, con sfumature diverse, da tutti i soggetti coinvolti nel pro-	
	cedimento penale, come risulta dalla già menzionata informativa della Squa-	
	dra mobile di Reggio Calabria del 13 aprile 2015 e dagli atti del procedimento	
	penale depositati dal P.M.. Inoltre, la condizione di totale disorganizzazione	
	dell'Ufficio Reperti all'epoca dei fatti in contestazione è stata incontrovertibil-	
	mente accertata dal P.M. con la richiesta di archiviazione del procedimento	
	penale del 10 novembre 2015 e dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria che,	
	in sede di archiviazione del procedimento penale a carico dei convenuti e	
	degli altri addetti all'Ufficio Reperti del 20 aprile 2016, ha affermato che “gli	
	<i>accertamenti esperiti hanno permesso di accertare titolarità di incarichi e di-</i>	
	<i>sponibilità della chiave di accesso alla stanza blindata da parte di una molte-</i>	
	<i>plicità di appartenenti ai ruoli del personale della polizia di Stato che espleta</i>	
	<i>funzioni di Polizia, nel periodo 08/2010 – 07/2013, anche determinata dai</i>	
	<i>continui avvicendamenti di personale in seno a quell'Ufficio;”, che “tale ano-</i>	
	<i>mala gestione promiscua della chiave della stanza blindata, a seguito di questi</i>	
	<i>fatti, è stata risolta con ordine di servizio dal Dirigente dell'epoca in data</i>	
	<i>12.07.2013;”, che “si accertava l'esistenza, soltanto del mese di luglio 2013</i>	
	<i>(peraltro a seguito dei primi accertamenti interni disposti dal Dirigente</i>	
	<i>dell'UPGSP e volti a cercare gli oggetti considerati, in un primo tempo soltanto</i>	
	<i>fuori posto), di una seconda chiave d'accesso alla stanza blindata, circostanza</i>	
	<i>questa che rendeva di fatto ulteriormente più complessa l'attività di individua-</i>	
	<i>zione puntuale di tutti coloro che a vario titolo avevano potuto (a questo punto,</i>	
	<i>anche senza autorizzazione ed in segreto) accedere al predetto locale blindato</i>	
	36	

	<i>e conseguentemente asportare quanto risultato poi mancante;” e che “l’attività</i>	
	<i>dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che si svolge senza so-</i>	
	<i>luzione di continuità sulle 24 ore giornaliere, consentiva di fatto l’accesso da</i>	
	<i>parte di innumerevoli soggetti alle stanze e ai locali del predetto Ufficio, anche</i>	
	<i>in orari notturni (si pensi a tutti i poliziotti che non lavorano all’ufficio tratta-</i>	
	<i>zione bensì sulle volanti e che operano arresti in flagranza)”. Tali affermazioni</i>	
	del giudice penale smentiscono in radice le difese della convenuta, conse-	
	gnano un quadro sconcertante e di permanente illegalità nella gestione	
	dell’Ufficio Reperti e confermano la inesistenza di evidenze probatorie di una	
	cesura o, comunque, di una discontinuità nella gestione dello stesso tra il	
	periodo in cui la convenuta Surace ne ha avuto la responsabilità e quello	
	successivo. A ciò si aggiunga che, come correttamente affermato dal P.M.,	
	non esiste un verbale di passaggio di consegne della convenuta al suo suc-	
	cessore. Pertanto, non risulta in alcun modo provata la situazione di perfetta	
	organizzazione rivendicata dalla signora Stefania Surace per il periodo di pro-	
	pria gestione. Inoltre, il lasso temporale intercorrente tra il trasferimento	
	della Surace e l’emersione della situazione di grave criticità dell’Ufficio Re-	
	perti è troppo breve perché possa ragionevolmente affermarsi che lo stato	
	dell’ufficio sia degenerato a causa di condotte successive al trasferimento	
	della stessa, in assenza di evidenze probatorie relative alla variazione nella	
	gestione della chiave della stanza blindata. Né appare rilevante la circostanza	
	secondo la quale quest’ultima è stata nella disponibilità della Squadra Mobile	
	della Questura di Reggio Calabria dal 5 maggio all’8 giugno 2013, perché le	
	anomalie riscontrate si sono manifestate prima di quella data e, in ogni caso,	
	tale circostanza non appare dirimente ai fini dell’accertamento della	
	37	

	interruzione del nesso di causalità tra la condotta omissiva della convenuta	
	e l'ammancio dei beni oggetto di custodia, ponendosi eventualmente come	
	possibile concausa di quest'ultimo al pari della condotta illecita della conve-	
	nuta nel periodo in cui ha retto l'Ufficio Reperti. Ne deriva che, ad avviso del	
	Collegio, il P.M., ai fini della individuazione del nesso di causalità tra la con-	
	dotta della convenuta e l'ammancio dei beni affidati, per un certo periodo,	
	alla sua custodia, ha fatto un corretto uso del principio di equivalenza delle	
	cause, in virtù del quale se un danno è causato da più azioni od omissioni	
	deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, salvo che non si ac-	
	certi che una condotta sopravvenuta risulti tale da rendere irrilevanti le altre	
	cause preesistenti ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della	
	serie causale già in atto (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. VI, 19 gennaio	
	2023, n. 674; id. in termini sez. III, 13 dicembre 2023, n. 10746; id. in ter-	
	mini, tra le tante, Cass. Civ., sez. III, 8 gennaio 2020, n. 122; sez. III, 27	
	marzo 2019, n. 8461). Nella fattispecie in esame, non vi è dubbio che la vio-	
	lazione degli obblighi di custodia dei beni sottratti dall'Ufficio Reperti, reite-	
	rata per tutto il periodo agosto 2010 – luglio 2013, ad opera di più soggetti	
	sia stata la causa dell'ammancio in virtù del principio di causalità adeguata	
	e, pertanto, la convenuta è tenuta a rispondere del danno contestato dal P.M.	
	in ragione del periodo di permanenza nell'incarico di responsabile dell'Ufficio	
	Reperti.	
	e) Appare, inoltre, corretta la contestazione e la conseguente quantificazione	
	del danno operata dal P.M. sia con riguardo alle somme liquidate dal Mini-	
	sterio dell'Interno in via transattiva agli aventi diritto a sensi del d.P.R. n.	
	388/1994 che con riguardo alle somme liquidate ai consulenti per periziare	
	38	

	i beni sottratti dall'Ufficio Reperti. Tali perizie sono state, infatti, utilizzate	
	per definire in via transattiva l'accordo con gli aventi diritto. Ad analoghe	
	conclusioni si perviene anche con riguardo alla contestazione e alla determi-	
	nazione del danno da disservizio effettuata dall'attore pubblico. Come risulta	
	dalla documentazione versata in atti, l'amministrazione ha dovuto impiegare	
	risorse straordinarie per fare fronte alla <i>mala gestio</i> dell'Ufficio Reperti, al	
	fine di ripristinarne il corretto funzionamento, sicché l'impiego di risorse	
	straordinarie è obiettivamente imputabile anche alla condotta illecita	
	dell'odierna convenuta, per il periodo in cui la stessa ha avuto la responsa-	
	bilità dell'ufficio in questione. Risulta, inoltre, corretta la quantificazione	
	delle somme addebitate a tale titolo dal P.M. perché corrispondente alle	
	somme liquidate quale compenso straordinario ai quattro appartenenti al	
	personale di P.S. chiamati, nel periodo 12 luglio 2013 – 30 luglio 2013, a	
	ripristinare la funzionalità dell'Ufficio Reperti, come risulta dalla nota del 28	
	luglio 2023 dell'Ufficio di Gabinetto della Questura di Reggio Calabria.	
	f) Inammissibile è la richiesta di prova per testi formulata dalla convenuta,	
	posto che i fatti oggetto del giudizio appaiono del tutto provati con gli atti e i	
	documenti versati nel procedimento e, in ogni caso, appare irrilevante ai fini	
	della decisione della causa, per le ragioni sopra esposte, l'accertamento delle	
	modalità di gestione dell'Ufficio Reperti nel periodo precedente a quello di	
	nomina della convenuta. Infatti, l'accertamento di eventuali prassi <i>contra le-</i>	
	<i>gem</i> , seguite dal predecessore della signora Stefania Surace, non giustificherebbe, comunque, la condotta illecita della convenuta foriera di danno era-	
	riale.	
	g) Questo Collegio ritiene, infine, che ai sensi dell'art. 83, secondo comma,	
	39	

	c.g.c., deve essere posta a carico della convenuta una minor somma ri-	
	spetto a quella recata dalla pretesa erariale. Infatti, in ragione della docu-	
	mentazione versata in atti, è verosimile che vi possa essere stato il concorso	
	nella causazione del fatto dannoso di altri soggetti non convenuti nel	
	presente giudizio. In particolare, questo Collegio osserva che la circostanza	
	dedotta in giudizio dalla convenuta, relativa alla esclusiva disponibilità	
	dell'Ufficio Reperti da parte della Squadra Volanti dal 5 maggio all'8 giugno	
	2013 (come risulta dalle comunicazioni della notizia di reato e dalla comuni-	
	cazione del 5 maggio 2023 di consegna della chiave dell'ufficio al Dirigente	
	della Squadra Mobile, versate agli atti del procedimento penale), appare evi-	
	dentemente sintomatica della possibilità del concorso di soggetti terzi nella	
	causazione del fatto dannoso (posto che nel periodo in esame l'Ufficio Reperti	
	era affidato alla custodia di soggetti diversi da quelli convenuti). Inoltre, non	
	è verosimile che la situazione di degrado dell'Ufficio Reperti non potesse es-	
	sere nota ai Dirigenti dell'UPGSP che si sono succeduti nel periodo in conte-	
	stazione e, verosimilmente, anche ai vertici <i>pro tempore</i> della Questura di	
	Reggio Calabria, considerate le disposizioni vincolanti nei confronti di questi	
	ultimi impartite dal Capo della Polizia con le già menzionate circolari del 30	
	settembre 1995 e del 6 agosto 2001. Infatti, in tali circolari si legge, tra l'altro,	
	che <i>“gli oggetti, specie quelli preziosi o di interesse artistico/culturale, le docu-</i>	
	<i>mentazioni di particolare rilevanza, i valori e il denaro sequestrati siano custo-</i>	
	<i>diti esclusivamente per il tempo necessario agli adempimenti procedurali o,</i>	
	<i>previ contatti con l'AG, per effettive esigenze connesse ad attività investiga-</i>	
	<i>tive.”</i> , che <i>“non minore importanza assume la scelta di ambienti idonei alla</i>	
	<i>custodia del materiale in esame”</i> , che <i>“Gli innumerevoli, delicati profili che</i>	
	40	

	<i>attengono all'espletamento del servizio suggeriscono anche la nomina di un</i>	
	<i>responsabile della custodia e di un supplente, con adeguato livello professio-</i>	
	<i>nale", che "Di sicura utilità si riveleranno le consegne volte ad assicurare la</i>	
	<i>completezza e continuità delle sorveglianze e dei controlli" e che "In quest'ot-</i>	
	<i>tica verranno svolte verifiche sia periodiche, da parte del responsabile, che</i>	
	<i>straordinarie ad opera di qualificato funzionario appositamente delegato dalle</i>	
	<i>SS.LL. i quali dovranno relazionare in merito alla corrispondenza tra quanto</i>	
	<i>indicato nei registri ed il materiale custodito nei locali, alla riscontrata sicu-</i>	
	<i>rezza complessiva dell'impianto ed alla effettiva attuazione dei servizi di vigi-</i>	
	<i>lanza", che venissero incrementate "le specifiche verifiche straordinarie" e che</i>	
	<i>venissero sensibilizzati "adeguatamente i dirigenti degli Uffici dipendenti ad</i>	
	<i>intensificare i relativi controlli periodici.", considerato che "in alcuni casi, criti-</i>	
	<i>cità logistiche apparentemente insormontabili risultano, invece, conseguenza</i>	
	<i>dello scarso impegno profuso nel provvedere, di volta in volta, al tempestivo</i>	
	<i>deposito presso i competenti Uffici giudiziari, oltre che della carenza di idonee</i>	
	<i>iniziative volte a definire con l'A.G. i tempi e i modi di consegna dei reperti</i>	
	<i>datati.", e che "a ciascun Ufficio devono inderogabilmente essere preposti un</i>	
	<i>responsabile e un supplente; in particolare, il responsabile deve essere in pos-</i>	
	<i>sesso di adeguate doti attitudinali e morali, nonché sensibilizzato alla delica-</i>	
	<i>tezza dell'incarico e in grado di esercitare un costante ed incisivo controllo</i>	
	<i>sull'attività;". Poiché, in ragione della documentazione versata nel presente</i>	
	<i>procedimento, non risultano significativi atti posti in essere in attuazione</i>	
	<i>delle disposizioni del Capo della Polizia, non è da escludere che vi possa es-</i>	
	<i>sere stata una omissione di vigilanza che, se accertata, sarebbe certamente</i>	
	<i>da considerare una concausa dell'evento dannoso. Inoltre, risulta agli atti del</i>	
	41	

	giudizio che proprio nel periodo nel quale sono state redatte le prime due	
	relazioni di servizio (5 e 19 aprile 2013), le quali segnalavano la totale disor-	
	ganizzazione dell'Ufficio Reperti e diversi ammanchi di beni sottoposti alla	
	custodia presso quest'ultimo, è stata stilata una relazione ispettiva (17 aprile	
	2013) avente ad oggetto <i>“Esiti controllo interno presso l'U.P.G.S.P.”</i> (trasmessa	
	al P.M. contabile con nota del Questore di Reggio Calabria del 26 aprile	
	2023). Secondo tale relazione <i>“Di regola, i reperti sono depositati presso l'Uf-</i>	
	<i>ficio Corpi di Reato delle procure competenti. Tuttavia, le varie Sezioni delle</i>	
	<i>Volanti custodiscono in armadio blindato, all'interno di un locale adiacente alla</i>	
	<i>stanza in uso al Dirigente, solo per qualche giorno i reperti relativi a procedi-</i>	
	<i>menti penali in corso. La relativa chiave è custodita in busta chiusa presso</i>	
	<i>l'Ufficio del Dirigente a disposizione esclusiva del medesimo e del Vice Diri-</i>	
	<i>gente; i reperti sono regolarmente catalogati in apposito registro a cura dello</i>	
	<i>stesso dipendente responsabile che ne ha la custodia.”</i> . L'atto ispettivo in	
	esame, unico versato agli atti del procedimento per il periodo in contesta-	
	zione, appare in contrasto con gli esiti dell'attività investigativa posta in es-	
	sere nel medesimo periodo, risultante dalle richiamate relazioni di servizio, e	
	da quelle successive alla relazione ispettiva, e, più in generale, dalla docu-	
	mentazione relativa alla indagine penale versata in atti dal P.M.. Ad avviso	
	del Collegio, la divergenza tra la situazione dell'Ufficio Reperti accertata dalle	
	indagini penale e contabile e quella descritta nella già menzionata relazione	
	ispettiva può essere sintomatica della carente vigilanza sull'attività di un uf-	
	ficio di particolare rilievo nello svolgimento delle funzioni di polizia giudizia-	
	ria. Inoltre, appare rilevante, come dedotto dalla convenuta nelle sue difese,	
	perché sintomatica della superficialità con la quale è stato controllato e	
	42	

	verificato l'Ufficio Reperti, la scelta di assegnare allo stesso, prima come sem-	
	plice addetto e poi come responsabile, il convenuto Manlio Spina, trasferito	
	dalla Questura di Messina alla Questura di Reggio Calabria per incompati-	
	bilità ambientale, derivante dall'essere sottoposto a procedimento penale (e	
	successivamente al trasferimento a Reggio Calabria condannato in via defi-	
	nitiva) per essersi appropriato della somma di euro 25.860,00, sequestrata a	
	seguito di una rapina consumata ai danni dell'ufficio postale di Sant'Agata	
	di Militello. Mette conto evidenziare, infine, che dalla già menzionata rela-	
	zione ispettiva sembra emergere che l'Ufficio Reperti era ubicato in locali at-	
	tigui a quelli del Dirigente dell'UPGSP, sicché anche sotto questo profilo ap-	
	pare improbabile che il Dirigente dell'epoca non fosse a conoscenza della si-	
	tuazione di totale disorganizzazione e delle evidenti anomalie di gestione dello	
	stesso. Pertanto, questo Collegio ritiene verosimile, in ragione di quanto so-	
	pra evidenziato, che vi possa essere stato il concorso di soggetti terzi nella	
	causazione del fatto dannoso, ai sensi dell'art. 83, secondo comma, c.g.c.. Ne	
	deriva che il danno, correttamente quantificato dal P.M. in euro 36.260,05,	
	deve essere ripartito in misura diversa, posto che l'eventuale concorso di terzi	
	deve essere valutato in ragione del 30% del danno complessivamente conte-	
	stato dall'attore pubblico e che, quindi, il relativo importo, pari ad euro	
	10.878,02, deve essere detratto dall'importo di euro 36.260,05 imputato, <i>pro</i>	
	<i>quota</i> , ai tre convenuti. Il Collegio condivide, per il resto, la determinazione	
	dell'apporto causale all'evento lesivo da parte dei signori Surace, Spina e	
	Della Corte, effettuata dal P.M. in ragione della posizione di responsabilità	
	rivestita nell'ambito dell'ufficio, della durata dell'incarico e delle mansioni	
	svolte nell'arco del periodo in contestazione (50% Surace, 40% Spina e 10%	
	43	

	Della Corte). Ne deriva che il danno imputabile alla convenuta (considerato	
	che i convenuti Spina e Della Corte hanno definito con il rito abbreviato la	
	propria posizione processuale) deve essere riformulato <i>in meius</i> , ai sensi	
	dell'art. 83, secondo comma, c.g.c., riducendo l'addebito nei confronti della	
	stessa dall'importo contestato di euro 18.130,03 all'importo di euro	
	12.691,00 , pari al 50% dell'importo di euro 25.382,03 (36.260,05 -	
	10.878,02). Tale somma dovrà essere oggetto di rivalutazione monetaria dalla	
	data dell'evento lesivo fino alla pubblicazione della odierna sentenza e, sulla	
	somma così rivalutata, decorreranno gli interessi legali fino all'effettivo sod-	
	disfo.	
	IV. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da nota	
	segretariale a margine, ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 5, c.g.c..	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defi-	
	nitivamente pronunciando, condanna la convenuta signora Stefania Surace	
	al pagamento in favore del Ministero dell'Intero della somma di euro	
	12.691,00 (dodicimilaseicentonovantuno) , oltre alla rivalutazione mone-	
	taria dalla data dell'evento lesivo fino alla pubblicazione della sentenza e agli	
	interessi legali sulla somma rivalutata e fino all'effettivo soddisfo. Condanna	
	la convenuta al pagamento in favore dell'Erario delle spese del giudizio che	
	si liquidano come da nota segretariale a margine.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 17 settembre 2024.	
	Il Presidente e relatore	
	Gianpiero D'Alia	
	44	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]